



B&S ITALIA SPA AFFINITY

**ASSICURAZIONE
FURTO BICICLETTE
BIKE SAFE**



CONVI

IA SPA



DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova il contratto di assicurazione;
- per "Contraente": La persona fisica e/o giuridica che stipula l'assicurazione
- per "Assicurato": il proprietario della bicicletta;
- per "Compagnia: XXXXXXXX Assicurazioni S.p.A.;
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per "Scoperto": percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "Franchigia": parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato
- per "Carenza "periodo entro il quale la copertura Assicurativa non opera
- Per furto con scasso: furto commesso mediante rottura, scasso, effrazione, forzamento o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali, mobili/difese alle cose assicurate.
- Per bicicletta/bici si intendono tutti i veicoli con due o più ruote, funzionanti a pedali azionati da propulsione muscolare, e/o veicoli/ bici elettriche a pedalata assistita intesi come mezzi dotati di assistenza elettronica alla pedalata che non devono essere immatricolati e che rispettano la direttiva europea 2002/24/

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Quali Biciclette sono assicurate?

Sono Assicurabili, contro i rischi di furto e rapina, sotto la presente polizza: biciclette e bici elettriche (non immatricolate) fino ad un massimo di 3 mesi dalla data d'acquisto, siano esse nuove o usate (incluse le parti collegate in modo fisso alla bici) che al momento della conclusione del contratto assicurativo non siano danneggiate:

Possano pertanto essere Assicurate:

- a) biciclette tradizionali;
- b) bici elettriche a pedalata assistita (si tratta di veicoli a due ruote con assistenza elettronica alla pedalata che non devono essere immatricolati)

L'Assicurato è l'unico responsabile della correttezza dei dati stampati di identificazione relativi alla bicicletta (ESEMPIO il numero di telaio), questi deve controllarli immediatamente dopo la ricezione del certificato assicurativo e indicare subito eventuali imprecisioni via e-mail a xxxxxxxxx.

Le biciclette quando non sono ricoverate in locali chiusi dovranno essere sempre bloccate con il telaio ad oggetti fissi:

- con lucchetti ad arco rigido o ad U. a prova di spray freddo
- In alternativa dovranno essere usati lucchetti approvati dalla VdS Schadenverhütung GmbH, ente di certificazione tedesco di classe A+ o B+, quali ad esempio ABUS con classe di protezione 6,
- Per tutti il prezzo d'acquisto non dovrà essere mai inferiore al 10% del prezzo della bicicletta nuova e comunque non dovrà scendere mai sotto i 20 euro

definizione bicicletta Usata e Carenza

Una Bicicletta si considererà usata qualora siano trascorsi 14 giorni dalla data di acquisto a nuovo. La polizza può essere stipulata per bici usate con età non superiore a 3 mesi dalla data d'acquisto

La copertura assicurativa prevede una **Carenza** e cioè ha inizio allo scadere di un tempo di attesa, il quale è calcolato a partire dal momento indicato nella documentazione assicurativa ed è calcolato in base all'età del veicolo al momento della sottoscrizione della polizza dal suo acquisto da parte del

primo proprietario



B&S ITALIA SPA AFFINITY

TABELLA **CARENZA** IN BASE ALL' ETA' DELLA BICICLETTA

- oltre 14 giorni =1 mese
- oltre 1 mese =2 mesi
- oltre 2 mesi = 3 mesi
- massimo 3 mesi = 4 mesi

Parti non Assicurate

Non sono assicurate tutte le parti che non sono collegate in modo fisso al veicolo così come accessori aggiunti successivamente all' acquisto, quali sedili per bambini, dispositivi GPS, tachimetri, cestelli per bici, borse, rimorchi, dispositivi di illuminazione che si possono attaccare utensili di tutti i tipi, veicoli forniti già difettosi ed e-bike, che non rientrano nella definizione bici elettrica

Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale

Art 1- Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si impegna a risarcire la perdita totale della bicicletta assicurata a seguito di furto con scasso o rapina, sulla base del massimale scelto dall'Assicurato in fase di acquisto ed indicato nel certificato di assicurazione.

Si intendono inclusi i furti parziali di parti collegate ed installate in modo fisso sulla bicicletta (es. manubrio)

Le biciclette Assicurabili dovranno avere un età massima dall'acquisto di mesi 3

Art 2-Limitazioni della copertura assicurativa ed esclusioni

La polizza non è operante nei seguenti casi:

A) se la bicicletta non era stata legata ad un oggetto fisso come ad esempio al palo di un lampione.

•con lucchetti ad arco rigido o ad U. a prova di spray freddo

•In alternativa dovranno essere stati usati lucchetti approvati dalla VdS Schadenverhütung GmbH, ente di certificazione tedesco di classe A+ o B+, quali ad esempio ABUS con classe di protezione 6, il prezzo d'acquisto del lucchetto non dovrà essere mai inferiore ai 20,00 euro

B) Se durante le ore notturne intese come quelle che vanno dalle ore 23.00 Pm alle ore 06.00 A.M, qualora la bicicletta non venga utilizzata per spostamenti, non sia custodita in box, garage, cantine, aree recintate e/o chiuse

C) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;

D) furti avvenuti durante catastrofi naturali, alluvioni, terremoti o causati da energia nucleare

E) sequestri, confische, pignoramenti di ogni genere

Art 3) Entità della prestazione Assicurativa

Nei casi di perdita totale della bicicletta assicurata a seguito di Furto e/o rapina, l'Assicurato otterrà (se il sinistro risulterà indennizzabile), nei limiti del massimale assicurato indicato nel certificato assicurativo, il valore corrente del veicolo al momento del sinistro calcolato nel seguente modo:

Età del veicolo assicurato al momento del danno dal suo acquisto	Percentuale risarcita rispetto al prezzo di acquisto inclusa Iva
Fino a 12 mesi	90%
Da 12 a 24 mesi	80%
Da 24 a 39 mesi	70%

Art 4- Obblighi di denuncia dell'Assicurato in caso di sinistro

A) L'Assicurato è obbligato a denunciare il sinistro alla Compagnia online e/o con raccomandata via pec entro 3 giorni da quando si è verificato il fatto e/o ne sia venuto a conoscenza.

B) dovrà obbligatoriamente essere trasmessa alla Compagnia la seguente documentazione

- Scontrino e/o fattura d'acquisto della bicicletta



B&S ITALIA SPA AFFINITY

- La denuncia sporta presso gli organi di Pubblica Sicurezza
- La fattura d'acquisto del lucchetto della bici e, qualora non si trattasse di un lucchetto a combinazione, le chiavi originali dello stesso
- Se ancora presente la fotografia del lucchetto manomesso

La mancanza anche di uno solo dei documenti sopra elencati potrà comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

L'assicurato che rientrasse in possesso della bici rubata per cui la Compagnia aveva pagato il relativo risarcimento, è tenuto a comunicarlo immediatamente all'Assicuratore restituendo il risarcimento o mettendo a disposizione della Compagnia la bicicletta rinvenuta

Art 5- Pagamento del premio e decorrenza della copertura

Il contratto è posto in essere contestualmente all'acquisto tramite il portale www.XXXXXXXXXXX

La copertura assicurativa ha inizio dal momento indicato nella documentazione assicurativa trasmessa per e-mail da XXXXXXXXXXXX se il premio assicurativo è stato pagato.

In caso di acquisto dell'assicurazione oltre 14 giorni dalla data di acquisto della bicicletta nuova, la copertura assicurativa ha inizio solamente allo scadere del periodo di Carenza come definito dall'Art 2 il quale è calcolato a partire dal momento indicato nella documentazione assicurativa recapitata via e-mail da XXXXXXXXXXXX e sulla base di quanto indicato all'art XXX

Art 6-cessazione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in polizza senza tacito rinnovo

Art 7-Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 90° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa ad avvalersi della facoltà di recesso.

Stipulando un contratto con tecniche di vendite a distanza, puoi esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla definizione della polizza.

Qualora volessi recedere dal contratto, compila e firma il modulo "diritto di recesso per ripensamento" che trovi nel sito www.xxxxxxxx (in alternativa richiedi l'invio di una copia per email.

Spedisci il modulo insieme al contratto di polizza firmato (se non già restituito) e l'eventuale tramite raccomandata A/R a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Alla ricezione di tutti i documenti richiesti si procederà al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta, e di eventuali diritti amministrativi.

Art 8 Strumenti di comunicazione

La comunicazione con XXXXXXXXXXXX ha luogo esclusivamente per via elettronica, e-mail, tramite il portale www.xxxxxxxx.

Il trasferimento dei dati per e-mail non criptata può comportare notevoli rischi per la sicurezza, come l'esposizione di dati tramite accesso non autorizzato di terzi, perdita di dati, trasmissione di virus, errori di trasferimento, ecc

Il cliente è esclusivamente responsabile dell'impeccabilità della propria casella di posta elettronica. In particolare la casella di posta elettronica deve essere sempre pronta a ricevere documenti con allegati del peso di 5 MB e le e-mail di XXXXXXXXXX non devono essere bloccate dal filtro antispam.

Art 9- trasferimento o vendita della bicicletta Assicurata

In caso di vendita/cessione della bicicletta assicurata, La compagnia non procederà alla restituzione del premio non goduto.

Poiché la polizza è legata alla bicicletta identificata sul certificato assicurativo, nell'ambito della durata del contratto di assicurazione la polizza potrà essere ceduta al nuovo proprietario della bicicletta, mantenendo la copertura assicurativa a condizione che lo stesso accetti i diritti e gli obblighi legati alla polizza e la Compagnia sia informata per iscritto della sostituzione della persona assicurata.

Art 10 -Validità territoriale dell'assicurazione

L'assicurazione è valida in tutta Europa.



B&S ITALIA SPA AFFINITY

Art 11 -Foro competente

A scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Compagnia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 – Altre assicurazioni

In caso di sinistro L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società, qualora ne sia o ne venga a conoscenza, l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, e deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti degli articoli 1341-1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli art. di polizza seguenti:

- Art. 2 Limitazioni della copertura assicurativa
- Art. 5 Pagamento del premio e decorrenza della copertura
- Art. 7 Recesso in caso di sinistro
- Art. 8 Strumenti di comunicazione
- Art. 11 Foro competente

Per quanto non espressamente regolato dalle presenti condizioni particolari valgono le Condizioni Generali di Assicurazione PRODOTTO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

La Compagnia

Il Contraente

CONVENZIONI B&S ITALIA SPA